

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

## **INDICE**

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Responsabile e incaricati del trattamento
- Art. 4 Informativa
- Art. 5 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 6 Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 7 Modalità di raccolta dei dati
- Art. 8 Diritti dell'interessato
- Art. 9 Sicurezza dei dati
- Art. 10 Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 11 Norma di rinvio

#### Art. 1 - Premessa

- 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di PANTIGLIATE.
- 2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.
- 3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
- 4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di PANTIGLIATE nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- 5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.



# Art. 2 - Principi generali

- 1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
- 2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- 3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- 5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

# Art. 3 - Responsabile e incaricati del trattamento

- 1. Titolare dei dati è il Comune di PANTIGLIATE e Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
- 2. Il Comandante individua e nomina, nell'ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Locale, gli incaricati della gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.
- 3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

# Art. 4 – Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità



garante per la protezione dei dati personali.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

# Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

- 1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di PANTIGLIATE. Deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.
- 2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
  - o tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  - o tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale;
  - o tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
  - o tutela ambientale.
- 3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video.
- 4. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza.
- 5. Il Comune promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di PANTIGLIATE. Il Comune di PANTIGLIATE accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale. In seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune di PANTIGLIATE, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:
  - a) acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale;
  - b) mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune di PANTIGLIATE.
  - Il Comune di PANTIGLIATE assume su di sé esclusivamente le spese per la manutenzione ordinaria.
- 6. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani



Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, è d'obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di PANTIGLIATE. Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d'uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui al precedente comma 5.

#### Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

- 1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Codice della Privacy, nonché del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria.

#### Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

- 1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.
- 2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
- 3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la centrale operativa ubicata presso il comando di Polizia Locale, sotto la responsabilità del Responsabile per il trattamento dei dati.
- 4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 6, comma 1, lett. d), nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione ove tecnicamente possibile mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

## Art. 8 - Diritti dell'interessato

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;



## c) di ottenere:

- ✓ la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- ✓ la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- ✓ l'informazione sulle procedute adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al responsabile del trattamento.

## Art. 9 - Sicurezza dei dati

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Responsabile per il trattamento dei dati.
- 2. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

# Art. 10 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 196/2003.

## Art. 11 – Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice della Privacy in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché al regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.